



CAPITOLATO DI POLIZZA

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E CORPI VEICOLI TERRESTRI
LIBRO MATRICOLA
CIG B1BE2E98B0**

Tra: Società Vicentina trasporti Srl

Partita I.V.A./C.F.: 03419220243

con sede in : Viale Milano, 78
36100 – Vicenza (VI)

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA RCA/ARD

Numero

CIG B1BE2E98B0

Contraente : Società Vicentina trasporti Srl

Sede Legale : Viale Milano, 78
36100 – Vicenza (VI)

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 30.06.2024

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30.06.2027

Frazionamento annuale

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30.06

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

E' prevista la facoltà di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 2 anni, su richiesta del Contraente e previa accettazione della Compagnia

Sommario

SEZIONE I – DEFINIZIONI	4
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	5
Art. 2: Durata del contratto	5
Art. 3: Pagamento - decorrenza della garanzia - Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 4: Polizza Libro matricola	6
Art. 5: Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro	6
Art. 6: Modifiche dell'Assicurazione	6
Art. 7: Oneri fiscali	6
Art. 8: Foro competente	6
Art. 9: Rinvio alle norme di legge	6
Art. 10: Statistiche sinistri - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	7
Art. 11: Trattamento dei dati	7
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	8
Art. 1: Oggetto dell'assicurazione	8
Art. 2: Esclusioni e rivalsa	8
Art. 3: Estensioni di garanzia	8
Art. 3.1 Inquinamenti accidentale - GARANZIA OPZIONALE	9
Art. 4: Condizioni particolari per i veicoli a motore	9
Art. 5: Ricorso terzi da incendio	10
Art. 6: Limiti territoriali	10
Art. 7: Periodo di osservazione della sinistrosità	10
Art. 8: Sostituzione del certificato e contrassegno	11
Art. 9: Attestazione dello stato di rischio	11
Art. 10: Modalità per la denuncia dei sinistri	11
Art. 11: Assistenza per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione	11
Art. 12: Gestione delle vertenze	11
Art. 13: Pagamento delle franchigie (ove presenti)	11
Art. 14: Interpretazione del Contratto	11
Art. 15: Precisazione	12
SEZIONE III/A - CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE	13
Art. 16: Premessa	13
Art. 17: Forma tariffaria a Franchigia	13
SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO	14
Art. 1: Veicoli assicurati	14
Art. 2: Pagamento del premio	14
Art. 3: Colpa grave dell'Assicurato	14
Art. 4: Dolo e colpa grave	14
Art. 5: Modalità per la denuncia del sinistro	14
Art. 6: Modalità di liquidazione del danno	15
Art. 7: Clausola arbitrale	15
Art. 8: Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 9: Incendio	16
Art. 10: Furto (garanzia NON OPERANTE)	16
Art. 11: Eventi Speciali	17
Art. 12: Rottura cristalli (garanzia NON OPERANTE)	17
Art. 13: Estensione territoriale	17
Art. 14: Adeguamento del valore assicurato e del premio	17
Art. 15: Scoperto e franchigia	17
SEZIONE V - MASSIMALI. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI	18

SEZIONE I – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato :	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Beneficiario :	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;
Codice della Strada:	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
C.A.:	Codice delle Assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e D.P.R. 18/07/2006 n, 254
CONSAP:	Ente Gestore della Stanza di Compensazione;
Contraente :	Società Vicentina trasporti Srl;
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CU :	classe di <i>conversione universale</i> disciplinata dall'ISVAP con Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in applicazione all'art. 134 del C.A.;
Esplosione :	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;
Franchigia :	parte del danno che resta a carico dell'Assicurato;
Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.);
Incendio :	combustione con fiamma che può auto estendersi e propagarsi;
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Invalità permanente :	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Parti accessorie :	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Polizza :	il documento che prova l'assicurazione;
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico;
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Proprietario :	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Rapina :	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto:	il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione del C. A
Scoperto :	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoppio :	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione;
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società :	L'Impresa di Assicurazioni;
Veicolo:	veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.

SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4, D.Lgs 36/2023, l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per un periodo massimo di ulteriori 2 anni, con espressa dichiarazione del Contraente e previo accordo tra le Parti, alle medesime condizioni normative ed economiche.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata/PEC inviata dall'una all'altra parte - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

E' inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 3: Pagamento - decorrenza della garanzia - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. La Società s'impegna a consegnare i contrassegni al Contraente entro la data di decorrenza della presente polizza, anche se non è ancora stato corrisposto il relativo premio.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Premesso che il Contraente si impegna a consegnare alla Società, nei 30 giorni antecedenti la data di effetto del contratto e delle successive annualità, l'elenco aggiornato dei veicoli assicurati comprensivo dei valori per le garanzie ARD (ove previste), la Società si impegna a consegnare al Contraente i documenti di circolazione (certificati di assicurazione e carte verdi) non oltre i 10 giorni precedenti la data di effetto del contratto e delle successive annualità.

La Società assicuratrice ed ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di

risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 4: Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola, nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di prima immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Assicurato, anche mediante posta elettronica o pec mail, ne darà comunicazione alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione, fatta salva la facoltà del Contraente di anticipare l'ora di decorrenza.

Sono ammesse inclusioni ed esclusioni nel corso dell'annualità assicurativa.

E' data facoltà al Contraente di procedere all'esclusione temporanea dei veicoli, previa comunicazione, (ad es. veicoli adibiti al trasporto scolastico, sospensioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.), limitatamente alla garanzia RC Auto e per un periodo non inferiore a **gg. 20 (venti)** (o il minor periodo offerto indicato nel modulo Offerta Tecnica - Elemento 1 – OPZIONE MIGLIORATIVA), anche a cavallo di due diverse annualità assicurative. Durante tale periodo le garanzie ARD eventualmente attivate sui veicoli oggetto di esclusione temporanea restano pienamente operanti. La Società si impegna a dare efficacia all'esclusione temporanea e alla nuova inclusione dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento della relativa comunicazione.

Il premio di ciascun veicolo, anche in caso di esclusione temporanea, è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell'appendice. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Il documento di regolazione premio, emesso dalla Società, dovrà riportare un tabulato con l'indicazione dettagliata del premio (sia attivo che passivo) attribuito ad ogni singolo veicolo.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Art. 5: Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno;

Art. 6: Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 8: Foro competente

Per le controversie riguardanti il presente contratto, foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 9: Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto –

anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 10: Statistiche sinistri - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

Suddivisione per ogni anno di copertura:

1. denominazione rischio (RCA o ARD)
2. numero polizza
3. numero sinistro attribuito
4. data sinistro
5. targa del veicolo assicurato coinvolto
6. tipo danno (cose/personone)
7. tipologia RCA (Card gestionario, Card debitore, No Card, Card misto)
8. Stato del sinistro
9. Importo liquidato o riservato
10. Costo sinistro
11. Importo forfait gestionario
12. Importo forfait debitore
13. Data pagamento
14. Nome Cognome controparte o iniziali

È facoltà della Società Vicentina Trasporti richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Per i contratti scaduti la Società s'impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di Legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del C.A, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del C.C. afferente ai danni subiti dai trasportati sugli autobus, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (art. 1681, 2042, 2043, 2054 c.c.) dei veicoli assicurati, come risultanti dal libro matricola allegato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione / navigazione o stazionamento dei veicoli / natanti in aree private comprese le aree aeroportuali siano esse di proprietà o in uso al Contraente o meno.

La garanzia è operante altresì per tutti i casi che coinvolgano la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore al momento del sinistro in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardino.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni.

In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Art. 2: Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

1. nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa *prova*, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D. Lgs 285/1992 e s.m.i, che disciplinano l'utilizzo della targa *prova*;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida
5. durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt.143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3: Estensioni di garanzia

La copertura assicurativa deve intendersi operante per ogni danno che non sia espressamente escluso ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. Nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente e comunque effettuati al di fuori delle linee concesse o del normale ambito di attività (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, rimozione veicoli, soccorso mezzi) nonché presi o dati in locazione, ai sensi del Codice della Strada, in comodato o in usufrutto anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente;
2. Nel caso di impiego saltuario di servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
3. Nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e/o concorsi interni, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
4. Per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso della Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
5. Per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
6. Per i danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
7. Ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
8. Ai danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;

9. Per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa del veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso ai veicoli anche in corsa, anche in qualsiasi altra fase dinamica o statica del mezzo riconducibile alla sua condotta di guida o per cause determinate da terzi;
10. Per la responsabilità del Contraente nell'esercizio dei servizi scolastici, di linea e non, per i sinistri comunque verificatisi in occasione di circolazione stradale, derivanti in tutto o in parte da difetto di custodia di minori e/o incapaci a menti degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
11. Per i danni derivanti dalla movimentazione e/o rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone dipendenti e non del Contraente;
12. Per i danni causati ai dipendenti non responsabili del sinistro anche se non in servizio;
13. Nel caso in cui gli automezzi assicurati circolino a termine di revisione scaduti;
14. Per i danni causati dall'eventuale sovraccarico entro i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore;
15. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso
16. per i sinistri avvenuti durante prove, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi o selezioni per l'assunzione del personale
17. per la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo.

Per le ipotesi summenzionate la Società rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del conducente responsabile del sinistro e nei confronti del Contraente.

Rappresenta un elemento di valutazione dell'offerta tecnica con l'attribuzione di punteggio premiante l'accettazione della seguente clausola opzionale (art. 3.1)

Art. 3.1 Inquinamento accidentale - GARANZIA OPZIONALE (OPZIONE MIGLIORATIVA valevole solo se offerta – rif. modulo Offerta Tecnica - Elemento 2)

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a. per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b. per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c. se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d. per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

Art. 4: Condizioni particolari per i veicoli a motore

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo.

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

a) Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa, che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A. nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

b) Rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere

La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

1. nel caso di danno subito da terzi -trasportati compresi -se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada, caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
2. nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.

c) Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.

Art. 5: Ricorso terzi da incendio

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi: persone, cose (compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi) ed animali, in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione stradale di cui al C.A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a **€ 800.000,00 (oppure per l'ammontare pari a € 1.000.000,00 se indicato nel modulo Offerta Tecnica - Elemento 3 - OPZIONE MIGLIORATIVA)**

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- c. i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 C.A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato.

Art. 6: Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Slovenia, del Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio.

Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 2: *Esclusioni e rivalsa*.

Art. 7: Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 8: Sostituzione del certificato e contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'impresa provvederà anche senza previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

Art. 9: Attestazione dello stato di rischio

La Società si attiene a quanto previsto dai provvedimenti IVASS e dal C.A. in merito alla disciplina della Banca dati degli Attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del C.A.

Art. 10: Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del C.A., e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5 *Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art. 11: Assistenza per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

Per i sinistri che rientrano nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 12: Gestione delle vertenze

La Società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti a nome dell'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese per la difesa in sede penale dei conducenti, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.

Art. 13: Pagamento delle franchigie (ove presenti)

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza trimestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante (file *excel*) l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.

Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento dalla Società del relativo documento ritenuto corretto. Il Contraente potrà richiedere, preventivamente al rimborso, i relativi atti istruttori, che la Società dovrà mettere a disposizione.

Art. 14: Interpretazione del Contratto

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Precisazione

Si precisa che gli autobus potranno essere impiegati anche per il trasporto di minori in difetto di custodia.

SEZIONE III/A - CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE

Art. 16: Premessa

La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa, e precisamente:

Art. 17: Forma tariffaria a Franchigia

La garanzia è prestata con una **franchigia di € 2.000,00 per sinistro** (o il minor importo offerto indicato nel modulo Offerta Tecnica - Elemento 4 – OPZIONE MIGLIORATIVA).

Si prende atto che la società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla polizza. Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso dell'importo delle franchigie eventualmente previste dalla polizza.

A tale scopo la Società, con cadenza semestrale, dovrà inviare al Contraente la documentazione comprovante (file excel) l'avvenuta liquidazione a terzi di tutti i sinistri per i quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell'assicurato, nonché la richiesta di rimborso della franchigia e degli scoperti.

Il Contraente, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, provvederà al pagamento alla Società degli importi di franchigia.

SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO

Art. 1: Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9,10,11 e 12 della presente Sezione e sempreché sia stata indicata la somma assicurata nell'allegato elenco (elenco veicoli posto a base di gara).

Si intendono automaticamente coperti tutti i veicoli che entreranno nella disponibilità della Contraente così come si intendono automaticamente esclusi i veicoli per cui cesserà l'interesse della Contraente all'assicurazione e per i quali vi sarà comunicazione ai sensi del comma successivo.

Il Contraente comunicherà tramite fax o mail o pecmail le inclusioni ed esclusioni dei veicoli durante la validità della polizza e la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione. Il relativo premio verrà regolato come previsto dal successivo art. 2.

La Società, fermo il disposto del 1° comma dell'art. 1908 del Codice Civile, accetta come esatti i valori attribuiti dalla Contraente agli automezzi coperti dalla presente polizza libro matricola. La Contraente si impegna a riattualizzare i valori degli automezzi ad ogni scadenza annuale della polizza.

Per i veicoli inclusi durante il corso dell'assicurazione il valore corrisponderà al prezzo di acquisto corrisposto dalla Contraente, mentre per i veicoli esclusi si farà riferimento al valore riportato nell'allegato elenco.

La Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dal successivo art. 2.

Art. 2: Pagamento del premio

Il Contraente al perfezionamento della presente polizza versa a titolo di anticipo la somma riportata in frontespizio della polizza (come da offerta). Tale premio viene calcolato sul valore totale dei veicoli così come indicato dall'art. 1.

Alla scadenza del periodo assicurativo si provvederà alla regolazione del premio in relazione alle variazioni (inclusioni) intervenute durante il periodo assicurativo. Il relativo premio verrà calcolato sugli effettivi giorni di copertura dei veicoli. Sulla base dei dati forniti la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato o dovuto dalla Società a rimborso.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Art. 3: Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente / Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 4: Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 5: Modalità per la denuncia del sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di accadimento, o da quanto ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, e di il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art. 9: Incendio e art. 11: Eventi speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all'art. 10: Furto
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture

per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In ogni caso copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nella officina, l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione e deve tenere a disposizione della Società assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia del sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna. **Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.**

La Società può concordare con l'Assicurato di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure il subentrare nella proprietà del residuo del sinistro, corrispondendo il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al capoverso che precede.

Art. 6: Modalità di liquidazione del danno

- a) In caso di danno totale, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Per valore commerciale si intende il valore attribuito dalla Contraente ai singoli veicoli riportato nell'allegato elenco.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con criteri indicati in precedenza).
- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il limite di 7 giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatti da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture o consuntivi interni del Contraente assicurato dettagliati e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la disponibilità del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7: Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8: Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di

liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 (Modalità per la denuncia del sinistro) della presente Sezione.

Art. 9: Incendio

Oggetto della garanzia

La società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione.

L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La garanzia è operante anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione o in comodato, anche ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee aziendali.

Rischi inclusi nell'assicurazione incendio

a. Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da scoppio (compreso quello del carburante) o della batteria di trazione od esplosione, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose trasportate, azione del fulmine, scariche e fenomeno elettrico, guasti arrecati dalle Autorità o per loro ordine allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, le spese di sgombero dei residui del sinistro, danni da collisione con animali selvatici.

b. Sono inclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

1. atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse.
2. eventi atmosferici, allagamento, alluvione, bufera, caduta di pietre e alberi, frane, cedimento, smottamento del terreno, grandine, inondazione, mareggiata, neve, ghiaccio, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, valanga, slavina, terremoto.

c. Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno risarcibile a termini di polizza viene cagionato ai veicoli assicurati da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c. determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 II° comma C.C.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dell'art. 1900 C.C.;

Art. 10: Furto (garanzia NON OPERANTE)

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto (totale o parziale), rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Rischi inclusi nell'assicurazione furto e rapina

Sono compresi in garanzia:

a. i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;

b. i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori, attrezzatura, equipaggiamento, impianto, apparecchio, dispositivo, sistema di controllo purché installati nel veicolo;

c. i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a

norma di legge (art. 1900 II° comma C.C.).

In caso di sinistro, che determini la perdita nel mezzo ed ove lo stesso non venga sostituito, l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto di imposte e contributi SSN (art. 122 D.Lgs. 209/05).

Esclusioni:

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazioni militare, invasione, insurrezione;

La società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11: Eventi Speciali

Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane, smottamenti, slavine ed eventi naturali in genere.

Art. 12: Rottura cristalli (garanzia NON OPERANTE)

(Garanzia prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile).

La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura. L'assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro, di € 1.000,00.

Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi.

È facoltà della Società provvedere direttamente alla riparazione tramite la propria officina interna. La Società prende atto che in tal caso dal Contraente non viene emessa fattura.

Art. 13: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate.

Art. 14: Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

1. per i veicoli autobus trasmette l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato;
2. per gli altri veicoli trasmette l'elenco aggiornato dei valori dei singoli veicoli.

Art. 15: Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile ai sensi di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in polizza.

SEZIONE V - MASSIMALI. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia Responsabilità Civile Auto:

Massimale	Importo
Per sinistro, per tutti i veicoli escluse targhe prova, per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime	€ 30.000.000,00 (valore soggetto ad offerta migliorativa OPZIONE MIGLIORATIVA: € 40.000.000,00 (Elemento 5 Offerta Tecnica)
Per sinistro, per tutti i veicoli escluse targhe prova, per danni a cose indipendentemente dal numero di danni	€ 15.000.000,00
Per sinistro, per il veicolo con targa prova	€ 6.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti in capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del bene oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo
Incendio	Valore del veicolo

Si conviene che per le singole garanzie prestate con la presente Sezione di polizza si applicano le franchigie per sinistro riportate qui di seguito:

Garanzia	Franchigie
R.C.A. – per sinistro con la esclusione dei rimorchi e della targa prova	€ 2.000,00 (valore soggetto ad offerta migliorativa OPZIONI MIGLIORATIVE: € 1.500,00 € 1.000,00 (Elemento 4 Offerta Tecnica)
Incendio	€ 1.000,00
Eventi socio politici	€ 1.000,00
Eventi atmosferici	€ 1.000,00